



Comune di Cassano All'Jonio

(Provincia di Cosenza)

ORDINANZA COMMISSARIALE N. 92 PROT.18637 DEL 31/10/2019

Oggetto: Ordinanza commissariale per la manutenzione e pulizia delle aree e degli immobili privati nelle zone residenziali e nei centri abitati.

L'anno duemiladicianove addì trenta del mese di ottobre,

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO CHE:

- in maniera ricorrente pervengono segnalazioni da parte dei cittadini in ordine alla presenza di ratti, rettili e insetti all'interno dei Centri Abitati e, in particolare, nel centro storico del territorio di Cassano;
- nel territorio comunale, sia all'interno che all'esterno dei Centri Abitati, esistono immobili, giardini, aree e spazi di proprietà privata lasciati in completo stato di abbandono o di incuria, molti dei quali privi di recinzione, porte e/o finestre, che evidenziano effettivo degrado e sono nel contempo divenuti ricettacolo di materiali di risulta, rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, serpi e insetti, costituendo anche fonte di pericolo di innesco di incendi;

CONSIDERATO CHE:

- lo stato di abbandono di aree verdi ed edifici privi di specifici accorgimenti

tecnici (griglie, reti od altro dispositivo teso ad evitare la penetrazione di roditori, volatili e di animali in genere) favorisce la presenza di animali infestanti;

- il fenomeno di degrado reca grave pregiudizio all'igiene, all'incolumità pubblica e alla salubrità ambientale, con conseguente complessivo danno e pericolo alla salute pubblica ed alla sicurezza in generale, anche stradale, oltre che compromettere il decoro urbano, la dignità della comunità locale e dell'Amministrazione, generando un naturale scadimento nella percezione della qualità e dell'immagine della città;

DATO ATTO CHE:

- questa Amministrazione ha già avviato una significativa azione di pulizia delle aree e strade pubbliche del centro storico;
- risulta, altresì, necessario intervenire al fine di assicurare alla collettività idonee condizioni igienico sanitarie e contrastare con ogni efficacia comportamenti, anche omissivi, che determinano pregiudizio per la sicurezza dei cittadini ed il depauperamento del patrimonio collettivo;

ATTESO che la raccolta differenziata, avviata dal 24 febbraio 2019, oltre ad essere stato un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato (sentenza 17 luglio 2014, n. 3786) ha affermato che “in un quadro normativo volto a tutelare l'integrità dell'ambiente, il comma 3 dell'art. 192 non prevede una ipotesi di responsabilità oggettiva o per fatto altrui: se vi è un abbandono di rifiuti avente il carattere della repentinità e della irresistibilità, se avvisa dell'accaduto la pubblica autorità e pone in essere le misure esigibili per evitare il ripetersi dell'accaduto, il proprietario non può essere considerato responsabile, per il suo solo titolo di proprietario”;

RITENUTO, ai fini di cui sopra, di dover sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia e manutenzione delle proprietà immobiliari che si trovano nelle condizioni indicate e in abbandono, con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di aree residenziali e di civili abitazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni e in particolare gli artt. 255 e 198;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali", che demanda al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti "*.....in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana....*";

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali";

VISTO il Codice della strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n.285;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera n. 10 del 3 agosto 2010, con cui sono state impartite disposizioni anche in materia di nettezza urbana;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA l'ordinanza Commissariale n. 40 del 13 maggio 2019 con la quale sono state disposte misure per vietare ogni azione che possa determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendi, al fine di evitare o, comunque, di limitare il pericolo di incendi boschivi e campestri, nonché garantire sufficienti livelli di igiene e l'ordinanza n. 53 del 27 giugno 2019 con la quale questa Commissione Straordinaria ha disposto le modalità di esecuzione della raccolta differenziata e le sanzioni per la violazione della sopracitata ordinanza, al fine di garantire sufficienti livelli di igiene e sicurezza in ambito urbano ed extraurbano;

VISTI gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;

VISTO il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n. 773;

VISTA la Legge n. 688 del 24 novembre 1981 così come modificata dalla legge 125 del 24.07.08;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990 e s.m.i. e che il Responsabile del Procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio di Polizia Municipale;

Per le motivazioni espresse in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ORDINA

- A tutti i proprietari di edifici ed altre costruzioni e terreni di qualsivoglia

destinazione urbanistica,

- agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, parco, giardino, orto, ecc.;
 - ai responsabili dei cantieri edili;
- ciascuno per le rispettive competenze:

1. di procedere immediatamente alla pulizia e manutenzione di immobili disabitati, cantieri edili, opifici e all'adozione e all'installazione di specifici accorgimenti tecnici (griglie, reti od altri dispositivi idonei) tesi ad evitare la penetrazione di roditori, volatili e di animali in genere;
2. di controllare costantemente lo stato di gestione e conduzione delle aree e degli immobili oggetto della presente disposizione;

Gli interventi predetti dovranno avere inizio entro il termine massimo di 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, con avvertenza che, in caso di inosservanza e trascorso inutilmente il termine suindicato, sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d'ufficio nei confronti dei trasgressori, ricorrendo ove necessario all'assistenza della Forza Pubblica.

Per i trasgressori della presente Ordinanza che non diano attuazione agli obblighi sopra riportati nonché alle suddette attività di ripristino a loro cura e spese viene applicato il regime sanzionatorio di cui all'art. 7bis del D.L.gs 267/2000 "Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00".

Gli Organi d'accertamento sono tenuti ad esplicitare ai trasgressori, in sede di notificazione del verbale di accertamento dell'illecito, il dovere di cessare il loro comportamento omissivo e che ove questo dovesse ingiustificatamente perdurare l'Ente potrà procedere d'Ufficio senza ulteriore avviso e con addebito delle spese sostenute.

Il presente provvedimento ordinatorio, preventivamente comunicato al Prefetto, è reso formalmente pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e viene trasmesso per l'esecuzione alla Prefettura di Cosenza - Ufficio Territoriale del Governo, ai locali Comandi Provinciali dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza

Il Corpo di Polizia Municipale e gli organi di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689 assicurano, nei servizi di competenza, il controllo sull'osservanza del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria o, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

INVITA

la cittadinanza a fornire alla Polizia Locale ogni utile elemento e/o informazione al fine di garantire il pieno rispetto della presente Ordinanza, ed alla individuazione dei trasgressori, oltre che a segnalare all'Ufficio Tecnico eventuali depositi, scarichi e abbandono di rifiuti.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio Comunale e che alla stessa venga data massima pubblicità;

Che copia del presente provvedimento sia reso noto:

1. alla cittadinanza tramite avvisi pubblici e affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi,
 2. sul sito internet istituzionale del Comune;
- venga inoltre trasmessa a:
1. Comando di Polizia Municipale
 2. Tenenza dei Carabinieri di Cassano All'Ionio.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è consentito presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, o al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione del provvedimento medesimo.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Mario Muccio

Dott.ssa Rita Guida

Dott. Roberto Pacchiarotti

